



Prot. n. 2402/5.3/3

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

A tutti i professionisti che collaborano con la seconda sezione civile,
settore fallimentare

Il Presidente della seconda sezione civile, dott.ssa Monica Attanasio,

- visto l'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2020, nonché l'art. 36 del D.l. n. 23 del 2020 e l'art. 3 del D.l. n. 28/2020;
- rilevato che, a mente delle disposizioni citate, per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 è attribuito ai capi degli uffici giudiziari il compito di individuare le misure atte a contemperare lo svolgimento dell'attività giudiziaria con il rispetto delle misure igienico sanitarie volte a contrastare l'emergenza epidemiologica Covid;
- visto il provvedimento della Presidente del Tribunale di Verona di data 29 aprile 2020 ed il Protocollo approvato nella stessa data dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona.;
- rilevato in particolare che, per i procedimenti diversi da quelli dichiarati urgenti ex art. 83, comma 3, il predetto provvedimento individua alcune udienze di obbligatoria trattazione, stabilendo le relative modalità, e, per ogni altra udienza, demanda ai singoli giudici la valutazione dell'alternativa tra la celebrazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) o h) del D.l. n. 18/2020, ovvero nella tradizionale modalità in presenza (con la sola esclusione delle udienze di assunzione di prove orali), oppure il suo differimento ad altra data;

- che è apparso peraltro opportuno che le predette valutazioni venissero compiute, per le procedure concorsuali, secondo criteri uniformi, concordati dai giudici della sezione ex art. 47 quater ord. giud.

Sentiti pertanto i giudici della sezione, area fallimentare, nonché la Presidente del Tribunale, dispone quanto segue:

Procedimenti di reclamo

I reclami ex art. 36, 1, e 110, comma 3, 1. fall. verranno trattati mediante assegnazione alla parte reclamante di un termine per la notifica del reclamo al curatore ed agli eventuali controinteressati, di altro termine per il deposito di memorie da parte dell'uno o degli altri, e di ulteriore termine al reclamante per eventuali repliche, senza fissazione di udienza, come consentito dal comma 1 dell'art. 36.

I reclami ex art. 26 e art. 36, comma 2, 1. fall., verranno invece trattati nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7, lett. h), del D.l. n. 18/2020, e quindi con fissazione di udienza, cui le parti non dovranno comparire, ed assegnazione dei termini previsti dal Protocollo approvato dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona.

Progetti di riparto:

All'approvazione dei progetti di riparto, parziali o finali, si procederà con le consuete modalità (deposito del progetto di riparto; provvedimento del giudice delegato con cui si ordina il deposito del progetto disponendo che ne sia dato avviso ai creditori; istanza di dichiarazione di esecutività del progetto una volta decorso il termine di quindici giorni di cui all'art. 110, comma 3, 1. fall.; dichiarazione di esecutività del giudice), Poiché a far data dal 12 maggio 2020 verrà meno la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, D.l. n. 18/2020, non vi sarà più necessità di far luogo alla dichiarazione di urgenza ai fini del decorso del termine concesso ai creditori per proporre reclamo, e tale

termine decorrerà dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto.

Procedimento di approvazione del rendiconto:

Verranno tenute tutte le udienze di discussione del rendiconto, a prescindere dall'esistenza o meno di ragioni d'urgenza, e quindi senza necessità di procedere alla relativa dichiarazione ex art. 83, comma 3, D.l. n. 18/2020.

Il procedimento si svolgerà con le seguenti modalità:

- tre giorni prima dell'udienza il curatore depositerà:

- 1) prova documentale della comunicazione del rendiconto ai creditori ed al fallito, ai sensi dell'art. 116, comma 3, legge fall;
- 2) le eventuali osservazioni dei creditori e/o del fallito inviate via PEC al curatore almeno 5 giorni prima dell'udienza, ai sensi degli artt. 116, comma 3, e 93, comma 2, legge fall;
- 3) nel caso in cui siano pervenute osservazioni, nota con la quale prenderà posizione sulle stesse e chiederà l'approvazione del conto della gestione ovvero, in caso di recepimento delle osservazioni o del raggiungimento di un accordo, la concessione di termine per la predisposizione ed il deposito di un rendiconto rettificato;

- all'udienza fissata il curatore ed i creditori non dovranno comparire, mentre il giudice delegato sarà presente in ufficio per l'eventualità che il fallito compaia personalmente;

- il giudice delegato, dato atto dei depositi di cui sopra e dell'eventuale presenza del fallito e delle sue osservazioni, provvederà, a seconda dei casi, all'adozione dei provvedimenti opportuni (concessione di termine, approvazione del conto della gestione, fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio).

Procedimento di formazione dello stato passivo:

Le udienze per l'esame delle domande tempestive o tardive di insinuazione al passivo, se noni differite nei casi di seguito esposti, verranno trattate, anche in questo caso prescindendo dalla sussistenza di ragioni di urgenza, con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), del D.l.n. 18/2020, ovvero in quella tradizionale.

Segnatamente, in vista dell'udienza fissata per l'esame delle domande, o di quella eventualmente differita onde assicurare il rispetto dei termini per il deposito del progetto di stato passivo e delle osservazioni, il curatore, all'atto della comunicazione della data di udienza, avviserà espressamente i creditori/rivendicanti che:

- 1) entro dieci giorni prima dell'udienza gli interessati ed il fallito dovranno manifestare espressamente l'intenzione di prendere parte alle operazioni di udienza mediante PEC inviata al curatore;
- 2) in caso di omessa richiesta nelle forme di cui al punto che precede, la presenza dei creditori e del fallito non sarà consentita nell'aula di udienza;
- 3) laddove il numero dei soggetti che comunicano l'intenzione di partecipare all'udienza sia tale da non consentire la celebrazione dell'udienza in sicurezza, potrà essere disposto il rinvio dell'udienza medesima.

Il curatore, in presenza di comunicazioni di cui al punto 1), darà avviso senza indugio il giudice delegato (anche a mezzo mail all'indirizzo istituzionale) del numero di persone che hanno manifestato l'intenzione di partecipare all'udienza, ai fini del reperimento di aula idonea, e/o della individuazione di forme di trattazione da remoto nella salvaguardia del contraddittorio, e/o del rinvio della udienza.

Procedimenti di opposizione allo stato passivo

Le udienze di tali procedimenti rientrano, di norma, tra quelle elencate al punto II, parte prima, del provvedimento presidenziale del 29 aprile 2020: verranno pertanto trattate le udienze di precisazione delle conclusioni, per la decisione sulle

istanze istruttorie, per esame C.t.u., etc., nelle forme previste dall'art. 183, comma 7, lett. f) o h), e con le modalità stabilite nel Protocollo approvato dal Tribunale e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona.

Procedimenti per la dichiarazione di fallimento

I procedimenti in questione, ove introdotti (anche contestualmente a ricorso per la risoluzione di concordato preventivo) con ricorso o istanza depositati prima del 9 marzo 2020 ovvero dopo il 30 giugno 2020, ovvero ove promossi dal Pubblico Ministero con istanza di adozione di misure cautelari ex art. 15, comma 8, 1. fall. ex art. 10 del D.l. n. 23/2020, verranno trattati nelle forme previste dall'art. 83, comma 7, lett. f) o h) del D.l. n. 18/2020, ovvero nella forma tradizionale.

Udienza ex art. 162 l. fall.

Le interlocuzioni con il debitore finalizzate ad ottenere chiarimenti e/o integrazioni avverranno esclusivamente in forma scritta.

L'udienza ex art. 162, comma 2 e 3, 1. fall. sarà celebrata con la modalità della trattazione scritta, con concessione di termine anche al Pubblico Ministero.

Adunanza di creditori ex artt. 175 o 173 l. fall.

Le adunanze dei creditori per la discussione della proposta concordataria ovvero per la revoca dell'ammissione al concordato verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo le ipotesi di urgenza ex art. 83, comma 3, del D.l. n. 18/2020.

Udienze di omologa concordati o accordi di ristrutturazione

Le udienze di omologa di proposta di concordato preventivo, o, in caso di presentazione di opposizioni, di proposta di concordato fallimentare o di accordo

di ristrutturazione del debito saranno anch'esse sempre tenute, con le modalità della trattazione scritta.

In particolare, nel procedimento di omologa di concordato preventivo, nel caso in cui entro il termine stabilito dall'art. 180, comma 2, 1. fall., non siano giunte opposizioni o osservazioni, il Tribunale redigerà verbale e tratterà in riserva il procedimento, ai fini della decisione sull'omologa, mentre, laddove siano giunte opposizioni o osservazioni, redigerà verbale ed assegnerà alla ricorrente termine di dieci giorni per replica, nonché ulteriore termine di giorni cinque al commissario per il proprio parere, trattenendo all'esito in riserva il procedimento, ai fini della decisione sull'omologa.

Procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione

Le udienze per l'omologa del piano del consumatore o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché l'udienza di cui all'art. 10 della l. n. 3/2012 e quella di cui all'art. 143 l. fall. si svolgeranno nelle forme della trattazione scritta.

Ritenuto inoltre che in relazione all'attività di gestione delle procedure debbano essere confermate le disposizioni da ultimo adottate con circolare del 14 aprile, di seguito riportate, salvo le modifiche evidenziate con grassetto:

ATTIVITA' DI VENDITA

Sono sospese tutte le vendite fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, siano esse immobiliari o mobiliari, gestite direttamente dal curatore (o liquidatore giudiziale o liquidatore di procedure di sovraindebitamento) ovvero affidate a terzi, destinate a svolgersi con modalità telematica ovvero tradizionale. Della sospensione verrà data notizia sul PVB, e, nell'ipotesi in cui siano state già depositate offerte, si provvederà alla restituzione delle cauzioni agli offerenti. Si farà tuttavia luogo alla vendita qualora il curatore (o il liquidatore) abbia ricevuto

offerta cauzionata; la vendita avverrà in tal caso con modalità telematiche o comunque idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie.

È ugualmente sospesa l'attività dei periti, salvo che per l'attività che possa essere compiuta mediante acquisizione telematica della documentazione necessaria presso pubblici uffici **o comunque nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.**

Sono inoltre sospesi l'attività di visita da parte dei possibili interessati all'acquisto e qualsiasi altro accesso agli immobili, salvo che si abbia contezza o notizia verosimile di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dall'immobile o di verosimile attività di danneggiamento alla sua consistenza materiale ad opera degli occupanti, nonché l'eventuale attività di liberazione di immobili facenti parte dell'attivo

Le vendite così sospese saranno successivamente rifissate tenendo conto del presente periodo emergenziale e degli effetti che inevitabilmente esso avrà sulle dinamiche di domanda/offerta, per le difficoltà, anche materiali, di accesso al credito e la verosimile scarsa tendenza ad effettuare investimenti nel breve/medio periodo e, quindi, al fine di evitare svalutazioni di cespiti dell'attivo e manovre speculative, in lasso di tempo ragionevolmente lungo.

ISTANZE E COMUNICAZIONI

Tutte le istanze o comunicazioni al giudice delegato devono essere effettuate in forma telematica.

Nel caso di richiesta di emissione di mandato di pagamento o di decreto ex art. 108 l. fall., all'istanza dovranno essere allegate bozze del mandato o del decreto in formato PDF nativo, onde consentirne la gestione con modalità esclusivamente telematica anche da parte dei GD e della Cancelleria.

Il deposito in forma telematica riguarda anche la relazione ex art. 33, comma 1, l. fall., la cui segretezza è comunque assicurata dalle limitazioni all'accesso al fascicolo telematico di cui all'art. 90 l. fall.

COLLOQUI

Tutti i colloqui tra giudice delegato ed i curatori o altri organi di procedure concorsuali saranno sostituiti da interlocuzioni tramite mail ovvero altre forme di comunicazione a distanza.

APPOSIZIONE SIGILLI ED INVENTARIO

L'attività di apposizione dei sigilli **deve essere compiuta, salvo, previa informativa al giudice delegato, che il compimento nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ne sia impossibile.**

Per l'inventario, il "più breve termine possibile" di cui all'art. 87, comma 1, l. fall. deve ritenersi decorrere a far data dal 12 maggio 2020;

L'audizione del fallito potrà essere differita a momento successivo, salvo ragioni di urgenza.

CERTIFICAZIONI PENALI

Il termine assegnato con decreto del 21 febbraio 2020 per il deposito di certificati penali e dei carichi pendenti è **sospeso sino a nuova comunicazione.**

Si conferma inoltre che la fruizione della sospensione di cui all'art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020, non preclude la possibilità di fruire delle proroghe previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del D.l. n. 23/2020, nonché che, successivamente all'ammissione, il Commissario Giudiziale avrà cura di verificare l'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla fattibilità del piano concordatario, onde riferirne nella relazione ex art. 172 o nel parere di cui all'art. 180, nonché agli effetti di cui all'art. 179, comma 2, l. fall., se del caso interpellando previamente il ricorrente in ordine all'intendimento di avvalersi della facoltà di presentare una nuova proposta ed un nuovo piano ai sensi di cui all'art. 9, comma 2, del D.l. n. 23/2020.

Si fa infine presente che tutti i termini, già sospesi ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020, riprenderanno a decorrere dal 12 maggio 2020

Si dispone che la presente circolare venga inserita nel Portale del Tribunale e inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e al Consiglio dell'Ordine dei Notai.

Verona, 6 maggio 2020

Il Presidente della seconda sezione civile
Dott.ssa Monica Attanasio

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical oval shape with a horizontal line across the top, resembling a stylized 'M' or a similar monogram.